



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE**  
**Ufficio per la scuola dell'obbligo e la dispersione scolastica**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Responsabile del procedimento:

*Funzionario Amministrativo dott.ssa Marilena Verro - m.verro@comune.palermo.it*

Dirigente proponente:

*Capo Area dott.ssa Maria Anna Fiasconaro - m.fiasconaro@comune.palermo.it*

Il Capo Area in funzione vicaria del Dirigente dell'Ufficio per la scuola dell'obbligo e la dispersione scolastica, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue.

**OGGETTO:** modifica art.9 e nuova istituzione art. 14 bis del “Regolamento recante modalità e criteri per l'Assistenza Specialistica agli alunni disabili”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 579 del 05/10/2012, integrato con delibera di C.C. n. 688 del 13/12/2012 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 298 del 03/08/2018 (all.A).

## II DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- Ai sensi della L. 104/92 artt. 12 e 13 e della Legge Regionale n. 15/2004 art. 22 è fatto obbligo all'Ente Locale fornire il servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili con i connotati di gravità;
- Il D.P.R. 616/1977 nel trasferire agli enti locali le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” all'art.42 utilizza la seguente formulazione: “*le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psicofisici*” e, all'art. 45 aggiunge che “*le funzioni amministrative indicate nell'art.42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste nella legge regionale*”;
- Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, all'art.139, comma 1, lettera c chiarisce che “*i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*” sono attribuiti “*alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola*”;
- Consolidata giurisprudenza ha specificato, negli anni successivi, che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione rientra tra i “*servizi di supporto*” e che anche per essa vale la ripartizione indicata dal decreto legislativo;
- Il protocollo d'intesa sulle cosiddette “funzioni miste” sottoscritto il 12 settembre 2000 tra il Ministero dell'Istruzione, le Associazioni degli enti locali e tutte le sigle sindacali all'art. 2 lett. B, intitolata “Assistenza agli alunni disabili”, dopo avere ribadito la competenza della Scuola, prevede che “*Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica*”;

- Che tale personale ad oggi non è stato normativamente individuato ma genericamente esemplificato così come non sono state specificate le modalità attuative degli interventi di assistenza specialistica;
- Che con delibera di C.C. n. 579 del 05/10/12 è stato approvato il nuovo “Regolamento recante modalità e criteri per l’assistenza specialistica agli alunni disabili” e integrato con delibera di C.C. n. 688 del 13/12/2012 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 298 del 03/08/2018;
- L’art.7 del sopra citato regolamento demanda a quest’Ufficio il compito di reclutare il personale specializzato, a seguito di un Avviso Pubblico, al fine di istituire le graduatorie degli assistenti specializzati, distinte per tipologia di disabilità: “**Operatore Specializzato**”; “**Assistente alla Comunicazione in L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana)**”; “**Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista**” per assistere i minori disabili ex art.3 c.3 della L.104/92 richiedenti il servizio di “*assistenza specialistica*”;
- L’art.9 individua “*le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico*” ed i relativi “*requisiti che devono essere posseduti per l’iscrizione alle graduatorie*”.

**ATTESO** che:

- nel corso degli anni si sono create positive sinergie e la figura dell’operatore specializzato si è perfettamente inserita nel contesto scolastico, svolgendo un’importante azione di intermediazione tra l’alunno disabile ed i compagni e creando al contempo un rapporto di fattiva collaborazione con l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare;
- negli ultimi anni si è registrato l’aumento del numero dei minori rientranti nell’ambito di applicazione del prefato art.3 c.3 della L.104/92, in particolare riguardo alle patologie necessitanti di un’assistenza riconducibile al profilo di “*Operatore Specializzato*”, come sopra descritto, e che a fronte di tale incremento si è registrato, una contrazione crescente del numero di operatori specializzati che, inevitabilmente e significativamente, compromette il totale soddisfo della richiesta di assistenza.

**RILEVATO** che:

- il servizio di Assistenza Specialistica deve essere garantito all’inizio di ogni anno scolastico.

**CONSIDERATO** che:

- nel tempo gli indirizzi di formazione universitaria hanno subito un’evoluzione e differenziazione di specializzazioni che rende plausibile un adeguamento dei requisiti di accesso previsti dal vigente Regolamento e ciò anche nell’ottica di ampliare il “*bacino di reclutamento*” dei professionisti da assegnare ai minori disabili, in ambito scolastico;
- sempre al fine di un ampliamento del bacino di reclutamento degli Operatori di Assistenza Specialistica, si reputa valida l’ipotesi di porre in essere, in via **sperimentale e transitoria, sino alla conclusione dell’anno scolastico in corso** una ulteriore e diversa gestione organizzativa del servizio in parola, similmente all’attuale sistema organizzativo e gestionale del servizio così come garantito, alle scuole secondarie di 2° grado, dalla ex Provincia oggi “Città Metropolitana” attraverso il ricorso agli enti del terzo settore già accreditati c/o il predetto ente locale.

**RITENUTO** che:

- per le ragioni sopra esplicitate si rende opportuna una modifica ed integrazione al testo del vigente Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 579 del 05/10/2012,

integrato con delibera di C.C. n. 688 del 13/12/2012 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 298 del 03/08/2018.

- il 17.02.2023 è stata inviata da questo ufficio specifica e-mail alle Circoscrizioni, ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera b) e comma 3 del vigente Regolamento Comunale per il Decentramento, per il prescritto parere obbligatorio e non vincolante.

## VISTO

- l'art. 32 della L.R. 142/90 nel testo recepito dalla L.R.48/91 e ss.mm. ii. che stabilisce le competenze attribuite al Consiglio Comunale nell'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente;

## RITENUTA:

- La competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione di modifiche e/o integrazioni al testo del vigente Regolamento,

## PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono riportati:

di procedere alla modifica del Regolamento in atto vigente come di seguito evidenziato:

### 1. Integrazione Art.9 - Figure Professionali e Requisiti richiesti

#### **1 a) integrare il comma 2 capoverso "Operatore specializzato":**

- Al rigo primo dopo la parola laurea inserire "**breve o**".
- Al rigo secondo dopo la parola laurea inserire "**breve o**".
- Al rigo settimo dopo la parola breve inserire "**o magistrale**".
- Dopo il rigo ottavo inserire il rigo nono "**Laurea breve o magistrale in Servizio Sociale.**"

### 2. Inserimento art.14 bis

#### **2 a) Inserire:**

##### **"Art. 14 Bis – Norma Sperimentale e Transitoria**

- **Per l'anno scolastico 2022/2023 in via sperimentale e transitoria, sino alla conclusione dell'anno scolastico in corso implementare una ulteriore e diversa gestione organizzativa del servizio in parola, con l'individuazione degli "Operatori specializzati", similmente all'attuale sistema organizzativo e gestionale del servizio così come garantito, alle scuole secondarie di 2° grado, dalla ex Provincia oggi "Città Metropolitana", attraverso il ricorso agli enti del terzo settore già accreditati c/o il predetto ente locale".**

Il presente atto non comporta spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**IL DIRIGENTE CAPO AREA**  
**Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro**  
**Firmato digitalmente**

Approvato da  MARIA FIASCONARO  
il 17/02/2023 alle 08:56:10 CET

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA** - Il *Dirigente Capo Area* proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

**IL DIRIGENTE CAPO AREA**  
Signed by Maria Anna Fiasconaro  
**Firmato digitalmente**  
on 17/02/2023 08:56:09 CET

Il *Dirigente Capo Area*, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio **visto**, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

**IL DIRIGENTE CAPO AREA**  
Signed by Maria Anna Fiasconaro  
**Firmato digitalmente**  
on 17/02/2023 08:56:06 CET

Il *Dirigente Capo Area*, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio **visto** ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**IL DIRIGENTE CAPO AREA**  
Signed by Maria Anna Fiasconaro  
**Firmato digitalmente**  
on 17/02/2023 08:56:08 CET

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

**L'ASSESSORE**  
Signed by Aristide Tamajo  
**Firmato digitalmente**  
on 17/02/2023 09:56:36 CET

## **“ELENCO DEGLI ALLEGATI”**

1. All. A “Regolamento recante modalità e criteri per l’assistenza specialistica agli alunni disabili” **TESTO VIGENTE**
2. **All. B** “Regolamento recante modalità e criteri per l’assistenza specialistica agli alunni disabili” **TESTO EMENDATO**



COMUNE DI PALERMO  
AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI  
SERVIZIO ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

***REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER  
L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI***

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 579 del 05/10/2012 ed integrato dalle  
modifiche apportate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 298 del 03/08/2018*



# COMUNE DI PALERMO

## REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI

### **Art. 1 Principi**

In attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dalla vigente normativa nazionale e regionale (artt.8,11,12,13,40 legge n° 104/92, art.22 L.R. n° 15/04), nonché dallo Statuto del Comune di Palermo (art.2), il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei contributi alle Istituzioni Scolastiche e i criteri per l'individuazione delle figure professionali per l'assistenza specialistica in favore degli alunni disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 e – fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio – in favore di alunni portatori di disabilità sensoriale il cui P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) individui la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità della disabilità, nel pieno rispetto dell'art. 1, dell'art. 8 comma d, dell'art.12 commi 4 e 5, dell'art.13 comma 3 della medesima legge 104/92.

### **Art. 2 Finalità**

Il Comune, al fine di favorire l'inserimento degli alunni disabili nelle scuole statali, regionali e comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantisce il servizio di assistenza specialistica mediante l'erogazione di contributi assegnati alle istituzioni scolastiche, entro i limiti complessivi degli stanziamenti in Bilancio Comunale.

### **Art. 3 Obiettivi**

Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario il raggiungimento dell'autonomia e della comunicazione personale del minore disabile.

Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il successo del processo educativo dell'alunno disabile è strettamente connesso al grado di integrazione che raggiunge all'interno del gruppo classe.

**Art. 4**  
**Definizione del servizio**  
**Ruolo e compiti dell'assistente specializzato**

Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore disabile allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.

L'assistenza specialistica è prestata da personale appositamente formato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

Il ruolo dell'assistente specializzato è differente sia da quello dell'insegnante di sostegno sia da quello del Collaboratore Professionale ai Servizi Scolastici, che provvede all'assistenza igienico-personale. È una figura professionale appositamente formata, che s'inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato, P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in base ai bisogni del minore disabile. Il suo compito è di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di intermediazione fra l'alunno disabile e i compagni. L'assistente specializzato che segue il minore disabile, dovrà prendere parte alle riunioni del G.L.H.O. (Gruppo Lavoro Handicap Operativo).

**Art. 5**  
**Soggetti destinatari**

Destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità e riconosciuti con certificazione scolastica, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92, rilasciata dalla Unità Operativa di N.P.I.A. (Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) territorialmente competente, ed in possesso del Verbale integrale del G.L.H.I. (Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto) nel quale si esplicita che il minore necessita dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Possono essere altresì destinatari dell'assistenza specialistica – fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio – quegli alunni portatori di handicap sensoriale in possesso della sopracitata documentazione, in cui il profilo dinamico funzionale porti ad individuare nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità dell'handicap, cioè nel pieno rispetto dell'art. 1, dell'art. 8 comma d, dell'art.12 commi 4 e 5, dell'art.13 comma 3 della medesima legge 104/92.

**Art. 6**  
**Funzionamento e orario**

Le prestazioni si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite e uscite scolastiche. Il servizio deve essere erogato nel rispetto del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), di cui all'art. 12 della legge 104/92, secondo il monte ore stabilito dall'atto di adesione, che potrà essere modulato in base alle esigenze derivanti dalla programmazione. Il monte ore complessivo è stabilito nell'atto di adesione in relazione al numero dei soggetti da assistere e alle risorse finanziarie assegnate conformemente a quanto previsto dall'art. 11.



## **Art. 7**

### **Istituzione graduatoria**

L'Area dei Servizi ai Cittadini, al fine di istituire le tre graduatorie di assistenti specializzati distinte, così come indicato al successivo art. 9, per le attività del servizio di assistenza specialistica in favore dei minori disabili, procede alla pubblicazione di un Avviso a cui si darà ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio e all'Albo di questa Area dei Servizi ai Cittadini. I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie nel rispetto della specificità dei titoli presentati e dell'indicazione espressa nella domanda di partecipazione. Potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie tutti coloro che siano in possesso dei requisiti d'accesso indicati nell'art. 9. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico, sarà effettuata da un'apposita commissione costituita da:

- Il Dirigente del Servizio;
- Il Funzionario amministrativo del Servizio;
- Il Funzionario Pedagogista dell'Amministrazione Comunale;
- Un dipendente amministrativo, dell'Area dei Servizi ai Cittadini, con funzioni di segretario.

## **Art. 8**

### **Durata graduatoria**

Le graduatorie hanno validità triennale. L'Area dei Servizi ai Cittadini, prima della scadenza triennale, pubblica un nuovo Avviso secondo le modalità stabilite dall'art. 7, per l'istituzione delle nuove graduatorie di figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo seguente.

## **Art. 9**

### **Figure Professionali e Requisiti richiesti**

Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:

- 1) Operatore specializzato.
- 2) Assistente alla comunicazione in L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana).
- 3) Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista

I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti, per l'iscrizione alle graduatorie sono i seguenti:

Operatore specializzato:

- Laurea **breve o** magistrale in Scienze Pedagogiche o Scienze della formazione continua.
- Laurea **breve o** magistrale in Psicologia.
- Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione.
- Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia.
- Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento.
- Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della Formazione primaria.
- Laurea breve **o** **magistrale** in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.
- **Laurea breve o magistrale in Servizio Sociale**

Assistente alla comunicazione:

- Requisito d'accesso è il Diploma di Scuola Secondaria di II grado unito ad uno dei sottoelencati titoli:
- Qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione, Assistente alla Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione Scolastico Specializzato o altra qualifica professionale inerente la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana), ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore di lingua dei segni, riconosciuti validi da Enti Pubblici.
- Frequenza ai Corsi L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati precedenti al 2005.

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista:

- Diploma di Scuola Secondaria di II grado unito al Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza dei minorati della vista" (900 ore di formazione), o attestato di Istruttore di orientamento e mobilità, "Operatore Tiflogo", o attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituti o Enti specializzati e accreditati, o diplomi e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel rispettivo programma didattico, l'insegnamento di almeno 16 ore del Metodo Braille.

#### **Art. 9 bis**

#### **Adempimenti dell'Assistente Specializzato**

Il prestatore d'opera utilmente collocato in una delle tre graduatorie definitive, stilate a seguito di avviso pubblico, di cui al precedente articolo 7, assunto l'incarico si impegna a sottoscrivere un atto di adesione che disciplina gli obblighi della prestazione.

#### **Art. 10**

#### **Presentazione istanze e richiesta contributo**

Al fine di quantificare in largo anticipo, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la somma da assegnare a ciascuna Istituzione Scolastica, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Servizio competente, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il numero e i nominativi degli alunni disabili che necessitano di assistenza specialistica, unitamente alla certificazione scolastica rilasciata dalla ASP ed al verbale integrale del G.L.H.I. (Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto), in modo tale da garantire l'erogazione del servizio *de quo* con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il termine entro cui l'iter procedurale si dovrà concludere è di 100 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze da parte delle scuole.

#### **Art. 11**

#### **Erogazione contributi**

Il contributo per il servizio di assistenza specialistica, è assegnato a ciascuna Istituzione Scolastica ad inizio di ogni anno scolastico ed è determinato in base al numero degli alunni disabili aventi diritto e frequentanti la scuola e alle risorse finanziarie assegnate nel pertinente capitolo del bilancio comunale. Le scuole provvederanno direttamente al pagamento del compenso spettante agli operatori specializzati.

## **Art. 12**

### **Competenze della scuola**

I Dirigenti Scolastici svolgeranno i seguenti compiti:

- comunicare all'U.O. Assistenza Specialistica con immediatezza il ritiro dalla frequenza scolastica del minore affidato ed assistito;
- facilitare l'integrazione del servizio erogato a supporto degli alunni disabili;
- monitorare le azioni di supporto e segnalare eventuali criticità;
- coordinare le azioni propedeutiche per il corretto svolgimento degli incontri del G.L.H.I. (Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto);
- rispettare la tempistica prevista dall'Ente Locale per la richiesta degli assistenti alla autonomia e alla comunicazione;
- somministrare alle famiglie dei minori disabili i questionari, elaborati dall'Area Scuola, sulla soddisfazione dell'efficacia del servizio reso;
- relazionare con cadenza quadrimestrale all'Ufficio competente l'andamento delle attività svolte dagli operatori specializzati;
- coordinare il personale specializzato assegnato ad ogni Istituzione scolastica, relativamente all'effettivo lavoro svolto;
- provvedere direttamente al pagamento del compenso spettante agli Assistenti specializzati;
- dare immediata comunicazione all'ufficio Assistenza Specialistica in merito alle eventuali inadempienze da parte dell'assistente specializzato rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di adesione.

## **Art. 13**

### **Rendicontazione**

A conclusione di ogni anno scolastico le singole Istituzioni Scolastiche dovranno rendicontare all'Area dei Servizi Educativi la spesa effettivamente sostenuta a fronte del contributo assegnato, allegando copia del mandato di pagamento a favore degli operatori. Le eventuali somme assegnate e non utilizzate rimarranno nelle casse delle scuole e potranno essere ridestinate per lo stesso scopo per il successivo anno scolastico, fermo restando che vi sia la necessità e la condizione per attivare il servizio. L'Istituzione Scolastica che ha ricevuto il contributo e che non lo ha utilizzato tutto o in parte, ha l'obbligo di comunicare all'Ente Comunale gli eventuali spostamenti degli alunni disabili.

## **Art. 14**

### **Depennamento dalle graduatorie a seguito di grave inadempienza**

L'eventuale inadempienza da parte dell'Assistente Specializzato rispetto agli obblighi assunti con l'atto di adesione sarà causa di depennamento dalla graduatoria vigente.

## **Art. 14 bis**

### **Norma Sperimentale e Transitoria**

**Per l'anno scolastico 2022/2023 in via sperimentale e transitoria, sino alla conclusione dell'anno scolastico in corso implementare una ulteriore e diversa gestione organizzativa del servizio in**

**parola, con l'individuazione degli "Operatori specializzati", similmente all'attuale sistema organizzativo e gestionale del servizio così come garantito, alle scuole secondarie di 2° grado, dalla ex Provincia oggi "Città Metropolitana", attraverso il ricorso agli enti del terzo settore già accreditati c/o il predetto ente locale".**

**Art. 15**  
**Norma di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Testo, si rinvia alle norme Regionali e Statali previste in materia.